GIUSTIZIA INSIEME

Processo Civile

Dilemmi vecchi e nuovi dell'espropriazione presso terzi, in cui sia parte un'amministrazione pubblica

di Pasquale Pucciariello

1 marzo 2022

Sommario: 1. La novellata competenza per le espropriazioni presso terzi, in cui sia debitore una pubblica amministrazione – 2. Dichiarazione di quantità e competenza delle tesorerie provinciali – 3. Estinzione del vincolo di pignoramento a seguito di mancata iscrizione a ruolo

1. La novellata competenza per le espropriazioni presso terzi, in cui sia debitore una pubblica amministrazione

Con l'art. 1, comma 29 della legge 26 novembre 2021, n. 206 (recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"), il legislatore ha novellato l'art. 26-bis, comma 1, del codice di procedura civile prevedendo che le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» siano

sostituite dalle seguenti: «*il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede*».

L'articolo 26-bis del c.p.c. – introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 – originariamente prevedeva che, «salvo quanto disposto dalle leggi speciali», fosse il luogo della residenza del terzo debitore (o domicilio, o dimora o sede) a determinare la competenza per l'espropriazione forzata di crediti "pubblici"**[1]**. Non è fuor di luogo ricordare che la dizione originaria dell'articolo 26-bis corrispondeva al criterio di competenza vigente per tutte le espropriazioni presso terzi, a mente dell'articolo 26 c.p.c. nel testo anteriore alla novella del 2014. A mente invece del secondo comma dell'art. 26-bis, la regola ordinaria per crediti non statali individua il criterio di collegamento nel luogo in cui *il debitore* ha la residenza (o domicilio, dimora o sede).

Un primo tema da indagare è quello della tenuta del coordinamento tra disposizioni.

L'articolo 26-bis c.p.c. si apriva (e si apre ancora) nel seguente modo: "*Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma*". Se i numeri ordinali non hanno subito una modifica legislativa (a noi ignota), il quinto comma dell'articolo 413 c.p.c. è quello che recita "*Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*". Dunque un rinvio a una norma che prescrive un altro criterio di competenza per crediti di lavoro**[2]** e che, lungi dall'individuare specifiche pubbliche amministrazioni, è talmente generico da rendere il rinvio stesso del tutto tautologico: esso letteralmente non può che riferirsi all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001**[3]**. La Corte di Cassazione, dal suo canto, sembra aver avvalorato tale interpretazione con l'ordinanza 8172 del 4 aprile 2018, che è particolarmente importante in quanto ha altresì affermato che la salvezza delle leggi speciali, richiamata dall'articolo 26-bis c.p.c., deve intendersi riferita anche all'art. 1 bis della l. n. 720 del 1984 "*nel senso che con esso si sia voluto far riferimento a detta previsione, sia in quanto individuatrice nel cassiere o tesoriere del soggetto ("debitor debitoris") che deve pagare per conto delle P.A., cui detta norma si applica, sia in quanto individuatrice del luogo del pagamento in quello di espletamento del servizio secondo gli accordi fra P.A. ed il cassiere o tesoriere; sicché tale luogo si deve considerare in via esclusiva come il foro dell'espropriazione presso terzi di crediti a carico di tali pubbliche amministrazioni, restando esclusa, per il caso che cassiere o tesoriere sia una persona giuridica, la possibilità di procedere all'esecuzione alternativamente anche nel luogo della sua sede.*". Dunque, nei fatti, la Corte di Cassazione con detta ordinanza ha individuato per le amministrazioni di cui alla

suddetta legge (che non concerne il servizio di tesoreria svolto per conto dello Stato), un criterio di competenza strettamente legato alla competenza territoriale che discenda dal luogo di quello di espletamento del servizio secondo gli accordi fra la P.A. e il cassiere o tesoriere. Dal momento che regole non dissimili sul luogo del pagamento sussistono anche per le amministrazioni dello Stato il cui servizio di tesoreria è svolto istituzionalmente dalla Banca d'Italia, appare gioco forza che il medesimo principio non possa non trovare applicazione ai pagamenti a valere sul bilancio dello Stato**[4]**.

La previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 26-bis nel testo anteriore alla novella del 2021, come interpretato dalla Suprema Corte, infatti, fa chiaramente il paio con le regole disciplinanti la competenza amministrativa per i pagamenti effettuati dalle tesorerie dello Stato, di cui al D.M. 29.5.2007, che disegna il sistema di Tesoreria attraverso l'articolazione di Tesorerie provinciali (art. 4), le quali hanno il compito tra l'altro della "*e) effettuazione, sulla base dei titoli di spesa pervenuti dagli uffici competenti, dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato*" nonché di "*o) ricevimento degli atti intesi a sospendere o ad impedire il pagamento di somme dovute dallo Stato*".

Le regole relative al *luogo dell'adempimento*, infatti, laddove debitrice sia l'amministrazione dello Stato sono il frutto di una combinazione di disposizioni: in primis, l'art. 54 del r.d. 2440/1923, il quale dispone che "*Il pagamento delle spese dello Stato si effettua, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli: a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;*"; poi sulla base dell'art. 278, co. 1 lett. d) del r.d. 827/1924, il quale dispone che il pagamento delle spese iscritte in bilancio viene ordinato "*mediante ordinativi sulle tesorerie dello Stato*". Il luogo dell'adempimento è dunque quello della tesoreria della circoscrizione in cui è compresa la residenza del creditore e questo è già sufficiente, giusta la clausola di salvezza delle leggi speciali contenuta nell'articolo 26-bis, a costituire criterio di collegamento che determina la competenza giurisdizionale nel Tribunale del luogo ove ha sede la tesoreria competente (che è poi quella competente in relazione alla residenza del creditore).

Sennonché l'accentramento con funzioni di controllo della spesa pubblica del servizio di tesoreria dello Stato**[5]** e, contestualmente, l'intento di evitare la concentrazione presso il Tribunale di Roma di tutti i procedimenti di espropriazione forzata di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, sotto l'apparente veste di un innocuo recepimento dei risultati interpretativi della Corte di Cassazione, in realtà finisce per scardinare i punti fermi che sembravano essere raggiunti.

Infatti, per un verso il riferimento al Tribunale del distretto di Corte di appello ove ha la sede l'Avvocatura dello Stato fa sorgere il dubbio che il criterio di competenza sia da riferirsi alle sole

esecuzioni contro amministrazioni dello Stato: il dubbio si giustifica con il fatto che, diversamente opinando, apparirebbe ben poco razionale che il Tribunale competente per l'esecuzione contro un'amministrazione che non si avvale del patrocinio erariale venga individuato con riferimento alla sede dell'Avvocatura dello Stato[6]; per altro verso, in ogni caso viene meno – almeno per le espropriazioni presso terzi – il disegno originario del legislatore (descritto sin dall'art. 7 del r.d. 1611/1933) in cui si prevedeva che le cause di esecuzione forzata non fossero assoggettate al c.d. foro erariale, cioè quel foro individuato in base al distretto di Corte d'appello, sede di Avvocatura, cui apparteneva il Tribunale competente per la causa secondo le regole ordinarie (art. 25 c.p.c.).

Ma anche a voler ritenere che la disposizione sia rivolta solo alle amministrazioni dello Stato, ci si avvede che lo scopo di concentrazione e semplificazione è più apparente che reale. Infatti, mentre il sistema originario dell'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. prevedeva quale criterio di competenza per i debiti pubblici la residenza del *terzo* e quindi sembrava semplificare gli oneri incombenti su quest'ultimo (che non doveva essere gravato, non essendo egli parte del processo), con il nuovo testo dell'art. 26-bis il fatto che l'amministrazione sia *debitrice* diventa – bensì – criterio di collegamento di una specifica regola attributiva di competenza, ma, senza una ragionevole spiegazione, le esigenze di concentrazione che stanno alla base della regola del foro erariale cessano di avere rilievo allorché l'amministrazione sia soltanto terza. Pare quindi che il debitore esecutato sia trattato con maggior favore del *debitor debitoris*, pur essendo quest'ultimo estraneo alla lite: quando il terzo è un'amministrazione si applica il secondo comma dell'art. 26-bis c.p.c. che individua il criterio di collegamento nella residenza del debitore.

Inoltre, se si adotta un'interpretazione "ibrida" che faccia salvo il riferimento all'art. 413, comma 5, c.p.c. (inteso come riferito a *tutte le amministrazioni pubbliche*) allora tale foro erariale esecutivo troverebbe applicazione anche per amministrazioni, difese dall'Avvocatura dello Stato, ma in forza del c.d. regime dell'autorizzazione di cui all'art. 43 del r.d. 1611/1933[7], cui – notoriamente – non si applicano tutta una serie di disposizioni (tra cui il foro erariale per le cause di cognizione) proprie del c.d. patrocinio organico[8]. Con l'ulteriore paradosso per cui tale foro si applica in sede esecutiva, ma non in sede di cognizione.

La disciplina quindi sembra abbastanza confusa e il sistema che ne è venuto fuori è tutt'altro che chiaro: anzi palesa non pochi elementi di stridore con il fondamento costituzionale dei criteri di competenza, i quali dovrebbero essere espressione di un giudice "naturale" ai sensi dell'art. 25 Cost. Il tutto condito dalla costruzione di un doppio regime della individuazione del giudice

competente per le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato: quello delle esecuzioni mobiliari e immobiliari – che seguono le regole ordinarie di competenza (e dunque l'art. 26 c.p.c.) – e quello dell'espropriazione presso terzi (ma solo se la P.A. è debitrice e non anche se è terza), che segue le regole dell'art. 26-bis, comma 1, ossia la residenza del creditore.

2. Dichiarazione di quantità e competenza delle tesorerie provinciali

Il criterio di competenza individuato sul domicilio del creditore, peraltro, crea non pochi problemi in relazione all'operatività del riparto di competenze interno al servizio di tesoreria svolto dalla Banca d'Italia.

La portata del problema si coglie se si pone attenzione alle modalità di funzionamento del servizio di tesoreria. Per quanto riguarda il servizio di tesoreria dello Stato, affidato alla Banca d'Italia che lo esercita tramite la Tesoreria centrale e le Tesorerie provinciali ai sensi della legge di affidamento n. 104/91 e delle relative convenzioni stipulate con il Ministero dell'economia e delle finanze, il d.m. 29 maggio 2007, emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, nella versione attualmente vigente prevede che: a) spetta alla tesoreria provinciale il "*ricevimento degli atti intesi a sospendere o ad impedire il pagamento di somme dovute dallo Stato e trasmissione di tali atti, a seconda dei casi, in originale o in copia, all'Avvocatura dello Stato o alle amministrazioni interessate;*" (art. 4, co. 1, lett. p); b) che (art. 167, comma 1) "*Ciascuna Tesoreria rende la dichiarazione di quantità con le modalità previste dal Codice di procedura civile esclusivamente con riguardo ai conti accesi presso la stessa, ai titoli di spesa e ai cespiti giacenti presso la medesima*; c) (art. 167, co. 2) "*La dichiarazione di terzo deve contenere tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 547 del Codice di procedura civile, nonché l'esatta descrizione dei titoli di spesa o disponibilità di tesoreria colpite (specie, data, numero, creditore, importo, bilancio di esercizio, capitolo). Deve altresì specificare i pignoramenti ed i sequestri precedentemente eseguiti presso la medesima Tesoreria in danno del medesimo soggetto debitore*".

Allorché l'amministrazione sia *debitrice esecutata*, l'art. 165, co. 4, delle IST prevede che la Tesoreria vincola le eventuali disponibilità del debitore esecutato nella misura stabilita dalla legge e rende la conseguente dichiarazione di terzo. Ove non esistano ovvero siano insufficienti le disponibilità dell'Amministrazione centrale esecutata, la Tesoreria vincola le disponibilità eventualmente esistenti delle Amministrazioni periferiche da essa dipendenti. La regola di cui al

sopra richiamato articolo 167, tuttavia, viene intesa come espressione del principio, costantemente applicato, in base al quale un pignoramento notificato a una Tesoreria non è ritenuto idoneo a far sorgere un obbligo di accantonamento in capo al restante sistema. Questa regola determina un primo rilevantissimo problema di conflitto tra principi: infatti, se lo Stato è persona giuridica unitaria, sia pur a "legittimazioni frazionate", l'obbligo di pagamento del suo tesoriere (la Banca d'Italia, soggetto non meno unitario), sia che la PA sia debitrice o soltanto terza pignorata, viene frazionato in base alla disponibilità di tesoreria.

Il che – oltre ad apparire una regola decisamente anacronistica se si tiene conto delle potenzialità che la digitalizzazione delle operazioni contabili potrebbe apportare in termini di certezza e velocità – porta a interrogarsi su almeno due aspetti. Anzitutto, sulle conseguenze in tema di *effetti sostanziali* del pignoramento. Infatti, costituisce regola consolidata quella per cui l'obbligo di custodia da parte del terzo sorge con la notificazione del pignoramento e che gli atti di pagamento o dispositivi effettuati dopo del credito sono inefficaci a far data dalla notificazione dell'atto di pignoramento**[9]**. Ne consegue uno scollamento tra la realtà delle disponibilità complessive dell'amministrazione pignorata (direttamente dipendenti dalle disponibilità discendenti dal bilancio dello Stato), e le disponibilità di cassa della singola tesoreria che risiede nel luogo dove ha sede il Tribunale competente. Il problema che si manifesta inevitabilmente è dato dalla possibilità di insorgenza di pagamenti successivi, inopponibili al creditore procedente. Se, infatti, l'Amministrazione è debitrice esecutata, è chiaro che il criterio di competenza costituito dalla *residenza del creditore* (che radica anche la competenza della tesoreria per il pagamento) finisce per far operare il limite alla dichiarazione di quantità di cui al menzionato art. 167 IST, rendendo non peregrina l'eventualità che vi sia anche solo un pignoramento presso un altro tribunale, nei confronti della medesima amministrazione e afferente lo stesso capitolo di bilancio, che si conclude più rapidamente del precedente con un'ordinanza di assegnazione delle somme iscritte. Sotto altro profilo, la disposizione dell'articolo 26-bis impedisce di inseguire *tutte le disponibilità* sulle tesorerie dislocate sul territorio nazionale, dal momento che il criterio di competenza non è più la sede del terzo, ma il domicilio del creditore.

Dunque, mentre l'art. 167 IST è stato scritto allorché la competenza per il pignoramento presso terzi era data dal luogo di residenza del terzo, l'azione combinata della giurisprudenza e del legislatore che hanno spinto per l'individuazione del criterio del domicilio del creditore legato alla sezione di tesoreria (sfociata nella novella all'art. 26-bis), hanno finito per vincolare le possibilità di soddisfacimento del credito alle disponibilità *non del bilancio* dello Stato (e dunque del debitore esecutato) ma *alle disponibilità della singola tesoreria*. Con buona pace della disposizione dell'art. 2740 c.c., il quale prevede che la responsabilità è *dell'intero patrimonio del*

debitore e non della “dotazione” della tesoreria che gestisce il singolo rapporto di credito.

Ulteriore aspetto che contribuisce a tratteggiare più vistosamente lo “gnommero” è costituito dalle vicende circolatorie del credito[10]. La cessione del credito, infatti, determina un mutamento soggettivo del rapporto, facendo sicuramente venir meno l’originario collegamento rispetto al quale si era determinata la tesoreria competente per il pagamento e quindi il luogo dell’adempimento.

Sembra legittimo chiedersi se il carattere esclusivo della competenza territoriale ex art. 26-bis possa determinare l’applicazione del foro legato alla tesoreria provinciale che ha preso in carico il rapporto originario. In linea generale, la giurisprudenza che si è occupata dei riflessi della cessione del credito sulla competenza territoriale ha affermato che la clausola attributiva della competenza territoriale esclusiva è opponibile dal debitore ceduto al cessionario del credito nascente dal contratto in cui detta clausola sia inserita, alla stregua di ogni altra eccezione opponibile all'originario creditore; essa pertanto prevarrebbe sul criterio di radicamento territoriale riferito al domicilio del cessionario quale luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria[11]. Tuttavia, sul punto dovrebbe tenersi conto altresì di quanto previsto dall’articolo 1182, comma 3 del codice civile a mente del quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza[12], a meno di non ritenere che ci si trovi di fronte ad una competenza speciale stabilita dalla legge con conseguente applicazione del principio di diritto per cui il credito ceduto si trasferisce con tutte le sue caratteristiche, ivi compresa l'eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che lo abbiano ad oggetto (fattispecie decisa da Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1118 del 26/01/2012, concernente controversie in materia di lavoro, e seguita di recente da Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15229 del 01/06/2021).

3. Estinzione del vincolo di pignoramento a seguito di mancata iscrizione a ruolo

L’articolo 1, comma 32 della legge 26 novembre 2021, n. 206 ha altresì previsto che “*il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.*

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

Il tutto al dichiarato fine di completare il disposto dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c.**[13]** introducendo la sanzione del mancato adempimento dell'onere di iscrizione a ruolo e dunque altresì al fine di agevolare il terzo nello svincolarsi dall'obbligo di non disporre delle cose o delle somme di cui è debitore.

Tra i problemi che l'introduzione dell'onere di iscrizione a ruolo aveva suscitato si segnalava**[14]** il paradosso della necessità che il debitore esecutato il quale voglia proporre opposizione all'esecuzione debba prima curare l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., rimasto invariato), iscrizione che – comunque – resta soggetta all'ulteriore attività di integrazione documentale di cui è onerato il creditore procedente (art. 159-ter, disp. att. c.p.c., ultimo periodo), a pena di inefficacia. La conseguenza, come è stato da più parti rilevato, è che l'iscrizione a ruolo effettuata dal debitore per poter proporre opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., conduca alla pendenza di un'opposizione a un'esecuzione che, a sua volta, potrebbe comunque non esistere in quanto il creditore non completa la fattispecie di cui all'art. 159-ter disp. att. c.p.c.).

La disposizione introdotta dall'art. 1, comma 32 non si è curata di provare a razionalizzare il farraginoso meccanismo. E anzi, non si è nemmeno preoccupata di chiarire *come operi* la suddetta inefficacia: nulla viene detto sull'automatismo della stessa o sulla necessità di un provvedimento del giudice. Il tutto con buona pace delle intenzioni semplificatorie e di liberazione di debitore e terzo dagli obblighi discendenti dal pignoramento.

---

[1] Il nuovo testo dell'articolo 26-bis c.p.c. così dispone: "*Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede*".

[2] Facendo così sorgere il dubbio in qualcuno che si trattasse di un rinvio diretto a disciplinare la competenza per le esecuzioni aventi ad oggetto i crediti di lavoro: v. Passannante, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2018, sub art. 26-bis. L'opinione più diffusa pare, invece, nel senso che l'art. 26-bis intendesse riferirsi a tutte le ipotesi in cui sia debitrice esecutata una p.a., indipendentemente dalla natura del credito azionato: Saletti, *Competenza e giurisdizione nell'espropriazione di crediti*, in ***www.judicium.it***, 2015, p. 9; Tedoldi, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Corr. Giur.*, 2015, 3, 390 ss. Tale interpretazione, almeno sul piano letterale, appare condivisibile: infatti la disposizione dell'art. 26bis appare chiara nel richiamare *le amministrazioni* individuate dall'art. 413 comma 5 cpc e non il criterio di collegamento per individuare la competenza del giudice del lavoro.

[3] Il quale recita: "*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.*". Dunque con chiaro riferimento alla nozione di amministrazione in senso formale ricomprendente sia amministrazioni statali che no.

[4] È quanto in sostanza ritenuto di recente da Trib. Roma, 18 marzo 2021, richiamata da Pacilli, *La competenza per territorio nel pignoramento presso terzi quando il debitore esecutato sia un'amministrazione dello Stato*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2021, p. 1358 ss. e spec. nota 4.

[5] V. il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 agosto 2021, in G.U. Serie Generale n. 225 del 20-09-2021 che ha come presupposto il progetto di riforma organizzativa del

servizio di tesoreria statale svolto dalla Banca d'Italia, avente l'obiettivo di creare un unico punto di interlocuzione con l'utenza istituzionale, migliorare l'efficienza dei processi e ridurre i rischi operativi, anche grazie all'accentramento delle competenze specialistiche.

[6] Cioè né in base a un criterio di collegamento con l'Amministrazione debitrice (si immagini un ente pubblico che ha sede in un comune, anche capoluogo di provincia, in cui non vi sia una Corte d'appello e, dunque, nemmeno un'Avvocatura distrettuale) né con il luogo in cui si trova il terzo tesoriere tenuto al pagamento (che non è più menzionato come criterio di collegamento), né con la sede dell'Amministrazione debitrice.

[7] È il caso delle Agenzie fiscali.

[8] Sulla natura e caratteristiche del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, v. Bruni, A. – Palatiello, G., *La difesa dello Stato nel processo*, Torino, 2011, *passim*.

[9] Cfr. in termini, Cass. 9.3.2011, n. 5529, a mente della quale "*il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa, che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto introduttivo, ma con la dichiarazione del terzo circa l'entità del credito, con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 cod. proc. civ..*

Ne consegue che il credito pignorato può venire individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data molto successiva a quella della notificazione dell'atto (Cass. civ. Sez. 3^, 9 dicembre 1992 n. 13021, Cass. civ. Sez. 3^, 27 gennaio 2009 n. 1949), senza che perciò lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poichè l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. (Cass. Civ. Sez. 3^, 18 gennaio 2000 n. 496; Cass. Civ. n. 1949/2009"

[10] Sul tema v. Capponi, *Disorientamenti sul controllo preliminare della competenza nell'esecuzione forzata (in difesa dei giudici dell'esecuzione)*, in ***www.giustiziainsieme.it***.

[11] Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28490 del 29/11/2017, Rv. 647177 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 29261 del 28/12/2011, ma *contra* Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12396 del 24/06/2020 la quale afferma "*In caso di cessione del contratto di concessione per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausola derogatoria della competenza territoriale – che individua il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede il concedente al momento dell'introduzione del giudizio – deve intendersi riferita alla diversa sede legale del contraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato alla conservazione dell'originario equilibrio negoziale*"

[12] Con conseguente ulteriore distinzione tra cessione intervenuta prima o dopo la scadenza del debito. La disposizione è ritenuta applicabile dalla giurisprudenza anche in tema di cessione del credito: v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006.

[13] Sulla cui introduzione v. Pilloni, *l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo e l'inefficacia del pignoramento effettuato in violazione della relativa disciplina: le novità introdotte nel c.p.c. e nelle disposizioni di attuazione*, in *Nuove leggi civili commentate*¸ 2015, 3, 481. Detta disposizione prevede che a seguito della mancata iscrizione a ruolo del pignoramento, che determina inefficacia del pignoramento, il creditore dia notizia al debitore del mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo, prevedendo altresì che gli obblighi di terzo e debitore cessano quando la nota non è stata depositata nei termini. Appare evidente, tuttavia, che tale disciplina onera debitore e terzo di verificare il rispetto del termine, se il creditore non provvede a darne notizia: e comunque nulla dice sulle modalità con cui dell'inefficacia si prenda atto.

[14] Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, VI ed., Torino, 2020 p. 227 ss.